

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 23 - numero 4955 di Martedì 15 giugno 2021

Come fare un'adeguata analisi dei rischi dei lavori in quota?

Una guida tecnica relativa all'uso delle reti di sicurezza riporta utili indicazioni sul processo di valutazione dei rischi con particolare riferimento ai lavori in quota. Focus sui rischi prevalenti, concorrenti, susseguenti e derivanti dall'attività lav

Roma, 15 Giu ? Il **lavoro in quota**, come ricordato in molti nostri articoli e in diverse puntate della rubrica "Imparare dagli errori", è un'attività ad **alto rischio di infortunio** che richiede l'adozione di "elevati standard di sicurezza indipendentemente dalla tipologia e dalla durata della lavorazione da svolgere".

Chiaramente il principale rischio è quello relativo alla caduta dall'alto "che deve essere eliminato e/o ridotto prima di eseguire qualsiasi attività".

Tuttavia vanno considerati anche **altri rischi**, "come quelli legati all'accesso e/o sbarco in quota, nonché quelli specifici dell'attività". E per un corretto approccio "è necessario valutare il tipo di superficie cui si deve accedere e le relative dotazioni di sicurezza presenti in loco. In questo modo è possibile valutare le misure preventive e protettive da adottare per svolgere le attività in sicurezza".

A ricordare in questi termini l'importanza dell'**analisi dei rischi nei lavori in quota** e a segnalare come si sviluppa un processo di **valutazione dei rischi** è il documento "Reti di sicurezza. Guida tecnica per la scelta, l'uso e la manutenzione" realizzato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell'Inail.

Questi gli argomenti trattati nell'articolo:

- La valutazione dei rischi e i lavori in quota
- Valutazione: i rischi prevalenti e i rischi concorrenti
- Valutazione: i rischi susseguenti e i rischi derivanti dall'attività lavorativa

La valutazione dei rischi e i lavori in quota


Il documento - a cura di Luca Rossi, Francesca Maria Fabiani e Davide Geoffrey Svampa ? ricorda che il compito della valutazione dei rischi è di "evidenziare in ogni istante dell'attività lavorativa se c'è un rischio grave, capace cioè di procurare morte o lesioni gravi e di carattere permanente, che il lavoratore non è in grado di percepire tempestivamente prima del verificarsi dell'evento, ed ogni qualsiasi altro pericolo che possa comportare rischi per la salute e la sicurezza".

Si deve dunque valutare l'esposizione al rischio del lavoratore nelle varie fasi di lavoro.

Riprendiamo dal documento uno **schema metodologico generale** per la valutazione di ogni singolo rischio specifico:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Schema metodologico generale



Annotazioni

- Lo schema metodologico è valido per la valutazione di un solo rischio specifico.
- La fase di "Identificazione del pericolo e analisi del rischio" include le tecniche di valutazione che godono della caratteristica di affidabilità dei risultati.

Si ricorda poi che i **rischi possono essere classificati** nel seguente modo:

- "rischi prevalenti,
- rischi concorrenti,
- rischi susseguenti,
- rischi derivanti dall'attività lavorativa".

Inoltre assume particolare importanza anche il rischio dipendente dal "fattore umano", intendendo con questa espressione "tutti quei fattori di rischio legati allo stato psico-fisico del lavoratore, alla sua capacità, al grado di formazione ed, in generale, alla adozione di comportamenti corretti nel contesto lavorativo".

Si sottolinea che nei lavori in quota "il rischio dovuto al fattore umano va analizzato con grande attenzione per poter essere successivamente eliminato o ridotto".

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[USB037] ?#>

Valutazione: i rischi prevalenti e i rischi concorrenti

Il documento segnala che le principali tipologie di **rischi prevalenti** cui il lavoratore è esposto durante l'attività "sono:

a. rischio di caduta dall'alto derivante da:

- lavorazioni in quota;
- montaggio/smontaggio delle reti di sicurezza;

b. rischio di urto contro le reti di sicurezza derivante da cadute da superfici in pendenza".

In particolare è importante sottolineare che "l'impiego di qualsiasi sistema di protezione, sia individuale che collettivo, deve essere preventivamente pianificato al fine di valutarne l'efficacia".

In particolare il rischio di urto contro le reti di sicurezza "può essere presente durante i lavori di montaggio/smontaggio delle stesse".

Inoltre il rischio di caduta dall'alto e/o di urto contro le reti di sicurezza "è direttamente legato alla pendenza (inclinazione) della copertura". Il rischio è dovuto in particolare allo "scivolamento del lavoratore ed al conseguente rotolamento lungo la superficie di lavoro verso il bordo non protetto o l'elemento di protezione".

Ricordando che il rischio è definito come "prodotto della probabilità di accadimento per la magnitudo (gravità) del danno atteso", il documento segnala che:

- "su **superfici a debole pendenza** la probabilità di accadimento è sufficientemente elevata e la magnitudo è ridotta": in questo caso le cadute "generano forze dinamiche di debole entità per cui nell'impatto viene trasmessa al lavoratore un'energia d'urto limitata; tuttavia risultano maggiori i danni fisici subiti dal lavoratore in caso di urto contro parti sporgenti o spigoli vivi del sistema di protezione".
- "su **superfici a forte pendenza**, ove non vengano utilizzati ulteriori sistemi intermedi di interruzione della caduta, la probabilità di accadimento è decisamente elevata così come la magnitudo": in questo caso le cadute "generano forze dinamiche di grande entità per cui nell'impatto viene trasmessa al lavoratore un'energia d'urto elevata tale da provocare danni fisici al lavoratore; anche in questo caso sussiste il rischio di urto contro parti sporgenti o spigoli vivi del sistema di protezione capace di produrre danni fisici superiori rispetto al caso precedente".

Il documento si sofferma poi sui **rischi concorrenti**.

Si indica che se il lavoratore "agisce in condizioni operative non ideali, come ad esempio avverse condizioni ambientali, la valutazione dei rischi, oltre alla pendenza della superficie, deve tener conto anche delle condizioni potenzialmente capaci di procurare un incidente".

In particolare le condizioni ideali di lavoro sono "quelle più favorevoli per eseguire l'attività lavorativa e derivano prevalentemente da un'organizzazione dello stesso che tiene conto sia delle condizioni ambientali sia dei sistemi e delle attrezzature utilizzate".

In questo senso si dovranno valutare anche **altri rischi** "quali:

a. rischio innescante la caduta derivante da:

? inadeguata capacità portante della superficie;

1. ◆ insufficiente aderenza delle calzature; ? insorgenza di vertigini;
◆ abbagliamento degli occhi;
◆ scarsa visibilità;
◆ colpo di calore o di sole;
◆ rapido abbassamento della temperatura.

b. rischio di natura atmosferica derivante da:

1. ◆ vento, pioggia, umidità o ghiaccio sulle superficie".

Una adeguata valutazione dei rischi concorrenti "aiuta notevolmente il datore di lavoro nella scelta delle procedure più idonee e capaci di eliminare e/o ridurre i rischi a livelli accettabili".

Valutazione: i rischi susseguenti e i rischi derivanti dall'attività lavorativa

Per far comprendere il concetto di **rischio susseguente**, il documento prende come riferimento il rischio prevalente di caduta dall'alto.

Si indica che nel caso in cui risultasse impossibile eliminare tale rischio, "si dovrà procedere alla sua riduzione a livello accettabile. Questa condizione presuppone che il lavoratore possa cadere ed in questo caso la valutazione dei rischi dovrà tener conto anche dei rischi susseguenti la caduta stessa e nel caso di utilizzo di un sistema di arresto caduta, a quelli dovuti a:

2.
 - ◆ oscillazione del corpo con urto contro ostacoli ("effetto pendolo");
 - ◆ arresto del moto di caduta per effetto delle sollecitazioni trasmesse dall'imbracatura sul corpo;
 - ◆ sospensione inerte del corpo dell'utilizzatore che resta appeso al dispositivo di arresto caduta e da tempo di permanenza in tale posizione;
 - ◆ non perfetta adattabilità del DPI;
 - ◆ intralcio alla libertà dei movimenti causata dal DPI;
 - ◆ inciampo su parti del DPI".

Concludiamo con i **rischi derivanti dall'attività lavorativa**.

Si indica che la valutazione dei rischi dovrà "prendere in esame tutte le altre forme di rischio derivante dall'esecuzione dell'attività lavorativa e proprie della stessa".

Ad esempio "sulle **coperture** possono essere eseguite:

3.
 - ◆ impermeabilizzazioni;
 - ◆ interventi di efficientamento energetico;
 - ◆ installazione di sistemi di protezione.
 - ◆ installazione e manutenzione di impianti solari termici e fotovoltaici;
 - ◆ installazione o manutenzione di antenne;
 - ◆ manutenzione di canne fumarie;
 - ◆ manutenzione di lucernari;
 - ◆ opere da lattoniere;
 - ◆ riparazioni;
 - ◆ smaltimento o trattamento amianto".

Concludiamo segnalando che il documento si sofferma anche sulla stima del rischio, sui piani di emergenza e sulla riduzione del rischio con particolare riferimento al:

- rischio di caduta dall'alto

- rischio di urto contro le reti di sicurezza.

RTM

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, "[Reti di sicurezza. Guida tecnica per la scelta, l'uso e la manutenzione](#)", Collana Cantieri, a cura di Luca Rossi, Francesca Maria Fabiani e Davide Geoffrey Svampa con la collaborazione di Calogero Vitale e Ivano Bevilacqua, edizione 2020 (formato PDF, 6.75 MB).

Vai all'area riservata agli abbonati dedicata a "[La scelta, l'uso e la manutenzione delle reti di sicurezza](#)".

[Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sul rischio cadute e sui lavori in quota](#)



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it